

OGGETTO: Verbale della Commissione per la verifica della possidenza immobiliare all'estero per cittadini extracomunitari e comunitari nominata con determinazione del Dirigente Unico di APES Atto n°141 del 6/08/2018

In data **29 agosto 2018 alle ore 10:00** presso la Sede di APES nella Sala riunioni del terzo piano si è riunita la Commissione per la verifica della possidenza immobiliare all'estero per cittadini extracomunitari e comunitari nominata con determinazione del Dirigente Unico di APES Atto n°141 del 6/08/2018, alla quale sono presenti:

- Dott. Giorgio Federici – Dirigente Unico di APES in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Valentina Coiai dell'Ufficio Legale di APES - in qualità di componente supplente;
- Sig.ra Francesca Consani dell'Ufficio Vendite di APES - in qualità di componente e Segretaria Verbalizzante;

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta specificando che la Commissione in oggetto procederà alla verifica della documentazione prodotta dagli assegnatari ai fini della assenza di titolarità di diritti di proprietà immobiliare nel proprio paese di cittadinanza per ordine alfabetico di nazionalità.

La Commissione acquisisce copia della lettera di sollecito inviata per raccomandata a/r ai cittadini extracomunitari, prot. n°4482 dell'11/07/2018, con la quale veniva indicato il termine del 31/08/2018 per produrre la documentazione richiesta. Delle n. 579 raccomandate inviate, alla data odierna, solo n. 22 nuclei assegnatari hanno consegnato la certificazione.

La Commissione decide che, per gli utenti che non hanno ancora prodotto la documentazione, si procederà col verificare, in seguito allo spirare del termine concesso, se le lettere siano state ricevute o se risultino in giacenza per mancato recapito; a tal fine dà mandato all'Ufficio Protocollo di monitorare lo stato di ricezione delle raccomandate ed in caso di compiuta giacenza il Responsabile dell'Area Utenza richiederà alla Polizia Locale del Comune di assegnazione la verificare circa la stabile occupazione dell'alloggio di ERP.

Una volta esperita la procedura di accertamento circa la stabile occupazione dell'alloggio si procederà a inviare al Comune competente per assegnazione l'elenco di coloro che non hanno prodotto la documentazione richiesta, ovvero che siano risultati irreperibili, richiedendo contestualmente l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 35 lettera h della L.R.T. 96/96 ss. mm e ii.

Nei casi invece in cui la certificazione presentata risulti incompleta, si procederà a richiederne l'integrazione (ad esempio la legalizzazione presso la Prefettura competente); nei casi in cui le certificazioni risultino



incoerenti o sussistano ragionevoli dubbi sulla loro veridicità, si procederà ad attivare gli opportuni controlli presso la rete consolare.

La Commissione acquisisce inoltre agli atti la Circolare n°4 del 12/04/1999 del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali, Ufficio VIII avente ad oggetto la Semplificazione della documentazione amministrativa nell'ambito delle funzioni consolari.

La Commissione inoltre prende atto che il Presidente in data 28/08/2018 ha inviato una richiesta presso l'URP della Farnesina per ricevere chiarimenti sulle modalità di acquisizione dei dati attestanti la non possidenza di beni immobili nei Paesi Comunitari in relazione anche alla sopracitata circolare.

Il Presidente della Commissione chiarisce che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato in modo massivo e non a campione per tutti gli assegnatari italiani, comunitari ed extracomunitari poiché si tratta di verificare il mantenimento dei requisiti di permanenza nell'alloggio di ERP quindi il godimento di un beneficio già acquisito. Ciò a differenza di quanto raccomandato dalla circolare di mantenere i controlli nei limiti di un campione significativo laddove le dichiarazioni siano utilizzate per ottenere un qualsiasi beneficio di legge.

Infine, si precisa che per i cittadini stranieri divenuti cittadini italiani si procederà a richiedere anche il certificato del Paese di provenienza potendo avere certezza degli interessi con il paese di origine. Ciò non rappresenta forma di discriminazione in quanto i controlli su patrimoni all'estero per i cittadini italiani avviene per legge dall'agenzia delle entrate per la verifica della dichiarazione unica resa ai fini del rilascio dell'ISEE.


La seduta si conclude alle ore 12,30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I MEMBRI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

